REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	**LORETO**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere rel.
Roberto	**RIZZI**	Consigliere
Nicola	**RUGGIERO**	Consigliere
Cosmo	**SCIANCALEPORE**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61652 del registro di segreteria

Proposto da:

- **Canitano Michele** (CF: CNTMHL49H08E815H), nato a Maglie (Le) il 08.06.1949 **e Canitano Fabio** (CF: CNTFBA62H07E815V), nato a Maglie (Le) il 07.06.1962, entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Piazza Istria, n.12 presso e nello studio dell'Avv. Luciano Ancora che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Sanzò, i quali chiedono che le comunicazioni e/o le notifiche avvengano ai seguenti indirizzi di PEC: avvlucianoancora@legalmail. it; sprmaglie@legal.email.it.

(Appellanti)

contro

- ***PROCURA REGIONALE*** presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in persona del Procuratore regionale pro-tempore,
- ***PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI***, in persona del Procuratore generale, domiciliato per la carica presso la sede di Roma, *(Appellati)*

avverso

la sentenza n. 99/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, pubblicata il 23.04.2024 e notificata il 10 maggio 2024.

Visti gli atti del giudizio

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Consigliere Ida Contino, l'avv. Luciano Ancora e l'avv. Francesco Sanzò per gli appellanti e il PM d'udienza nella persona del Vice Procuratore generale Alfio Vecchio.

FATTO

1.Con la sentenza n. 99/2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia condannava in solido i sig.ri Canitano Michele e Canitano Fabio, nella qualità, rispettivamente, di rappresentante legale e socio della cartoleria "*Cartoffice di Canitano Michele e Canitano Fabio SNC"* (d'ora in poi solo Cartoffice) al pagamento di € 998.630,30, oltre emolumenti accessori, a titolo di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Cultura, per l'indebita percezione dei rimborsi dei cd. *"Bonus*

cultura 18 app".

L'azione erariale era scaturita dalle indagini investigative svolte nel parallelo procedimento penale, dalle quali emergeva che, nel periodo 2016-2018, la "Cartoffice" aveva ricevuto illecitamente dal MiC rimborsi relativi a n. 3.013 "*buoni*" per un importo complessivo di € 998.630,30, di cui € 819.670,91 per l'anno 2017, ed € 178.959,39 per il 2018.

Nello specifico, la società, inserita nell'elenco degli esercizi commerciali presso i quali era possibile validare i suddetti buoni, con plurime condotte fraudolente attestava falsamente e fatturava al Ministero, al fine di ottenere l'erogazione del controvalore dei voucher, l'avvenuta consegna di beni (nella specie libri) coperti dal rimborso ministeriale.

Il Ministero ordinava, dapprima, la sospensione/cancellazione cautelare dell'iscrizione della "Cartoffice" dall'elenco degli esercenti abilitati "18 app" e, successivamente, con decreto n. 1702 del 16 giugno 2020, disponeva la revoca con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, pari a complessivi € 998.630,30 (provvedimento confermato dal Tribunale di Lecce, con ordinanza del 31 agosto 2020, dinnanzi al quale i convenuti avevano proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.).

Il Procuratore regionale, dunque, citava gli odierni appellanti per sentirli condannare in solido al pagamento di quanto indebitamente ricevuto.

2. Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in via preliminare:

- Respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai

convenuti sul presupposto che l'attività svolta dalla Cartoffice non rientrasse nell'ambito di un rapporto di servizio con il MiC. Il giudice territoriale, in proposito, richiamava un precedente della Sezione Pugliese, relativo a un caso sovrapponibile ove era stata affermata la giurisdizione del giudice contabile poiché il privato, nella fattispecie, era stato incaricato dall'amministrazione di svolgere in sua vece un'attività con finalità pubblica. In ogni caso, puntualizzava il giudice che vi è la giurisdizione del giudice contabile ogni qualvolta "*si verta in materia di risorse destinate alla realizzazione di un programma di pubblico interesse che si ritiene siano state, però, indebitamente percepite o, comunque, distratte rispetto alle finalità perseguite dal legislatore*".

- Per gli stessi motivi rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dai convenuti in subordine al difetto di giurisdizione.

- Respingeva altresì, l'eccezione di prescrizione richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi di indebito ottenimento di agevolazioni finanziarie realizzato per il tramite di dichiarazioni non veritiere, la sussistenza dell'occultamento doloso del danno è in *re ipsa,* sicché non è necessaria un'attività ulteriore, rispetto a quella produttiva del danno. Ciò precisato, statuiva che, nella fattispecie, il termine prescrizionale iniziava a decorrere con la conclusione delle indagini della polizia giudiziaria trasmesse alla Procura contabile in data 10 maggio 2022. In ogni caso, secondo il giudice di prime cure, pur volendo considerare, ai fini del decorso del termine prescrizionale, la data in cui la Guardia di Finanza aveva

trasmesso all'Amministrazione danneggiata gli esiti delle indagini avviate nei confronti dei convenuti, e quindi il 17 ottobre 2018, nessuna prescrizione del diritto al risarcimento del danno si sarebbe verificata in quanto gli inviti a dedurre erano stati notificati il 18 novembre 2022.

Nel merito, il giudice di prime, dopo aver richiamato il quadro normativo e regolamentare di riferimento, condivideva integralmente la prospettazione attorea, sicché condannava in solido gli appellanti al risarcimento del danno, come richiesto in citazione.

3. Con un unico atto, notificato il 9 luglio 2024 e depositato in segreteria il 10 luglio 2024, hanno proposto appello i sig.ri Canitano Michele e Canitano Fabio con il patrocinio degli avvocati Luciano Ancora e Francesco Sanzò.

4.1 Con il primo motivo d'appello sono stati impugnati "***i capi della sentenza relativi ai punti in "diritto" di cui ai numeri 1) e 2) attinenti all'eccezione di difetto di giurisdizione*.**

Nello specifico, gli appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione la specificità e le peculiarità della fattispecie concreta. Secondo l'assunto difensivo, infatti, dalla disciplina normativa di riferimento emergerebbe che gli unici destinatari del bonus cultura sono i neo-diciottenni; l'esercente, invece, è un mero intermediario che si limita a mettere a disposizione dei richiedenti i beni previsti dalla normativa. Conseguentemente, sempre secondo la prospettazione difensiva, tra il Ministero della Cultura e la Cartoffice vi sarebbe un rapporto obbligatorio di natura contrattuale. Peraltro, a riprova della natura privatistica del rapporto tra l'esercente

commerciale e l'Amministrazione erogante, viene evidenziato che per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 del DPCM 187/2016 non è prevista alcuna procedura selettiva; non è richiesto il possesso di specifici requisiti minimi; né è richiesto di indirizzare la propria attività verso l'attuazione di un pubblico programma. Conclusivamente, secondo gli appellanti, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti all'esercente è stato effettuato a esclusivo vantaggio dei neo-diciottenni, unici soggetti rispetto ai quali potrebbe configurarsi una indebita percezione di risorse o una loro distrazione rispetto alle finalità culturali perseguite dal programma pubblico.

4.2 Con il secondo motivo d'appello è stato impugnato "***il capo della sentenza relativo al punto in "diritto" di cui al numero 3) attinente all'eccezione di difetto di legittimazione passiva – difetto di motivazione"*.**

Gli appellanti, dopo aver evidenziato una carenza motivazionale sul punto da parte del Collegio di prime cure, hanno argomentato la censura ribadendo che gli unici beneficiari del *bonus* sono i neo-diciottenni che hanno generato i *voucher* e li hanno utilizzati per l'acquisto di beni ritenuti difformi; le risorse pubbliche asseritamente distolte pertanto devono essere chieste in restituzione solo a loro. Diversamente, l'imprenditore si troverebbe a sopportare una perdita economica ingiustificata a fronte di una vendita di merce regolare, essendo il suo rapporto con lo stato un rapporto di natura privatistica, regolato da apposite condizioni contrattuali, che nulla hanno a che fare con l'iniziativa in sé considerata.

4.3 Con il terzo motivo d'appello è stata impugnata la sentenza ***"sulla sussistenza del dolo".***

Gli appellanti, nello specifico, hanno eccepito che l'elenco dei beni acquistabili con il bonus cultura, elenco contenuto nel DPCM n. 187/2016, non rappresenta un numero chiuso, sicché l'unica possibilità per valutare la condotta dei convenuti è il ricorso all'interpretazione di tipo teleologico legata allo scopo dell'iniziativa. Ciò posto, la difesa degli appellanti ha ritenuto che l'acquisto di notebook, di pc o di tablet rientrasse perfettamente nello scopo dell'iniziativa promossa dallo Stato, che era ed è quello di promuovere la cultura e di attribuire a chi compie 18 anni nel 2016, una carta elettronica del valore di € 500,00 da spendere in strumenti idonei ad accrescere il loro bagaglio culturale. Sul punto richiamano le motivazioni del Giudice di Pace di Lecce e del Prefetto di Lecce che hanno annullato provvedimenti con i quali sono stati sanzionati i giovani per un errato utilizzo del bonus con questa motivazione: "*nonché la farraginosità della legge, hanno influito sulla mancata corretta interpretazione delle relative norme, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 3 della legge 689/81*"**.**

4.4 Con il quarto motivo è stato impugnato **"*il capo della sentenza relativo al punto in "diritto" di cui al numero 4) attinente all'eccezione di prescrizione".***

Gli appellanti, in proposito, hanno precisato che nessuna dichiarazione falsa o mendace è stata mai presentata al Ministero erogante. Conformemente alle condizioni d'uso, infatti, il commerciante che

accettava il *bonus cultura 18 App*, al momento della registrazione della relativa fattura sulla piattaforma informatica dedicata (ai fini della liquidazione dei relativi importi da parte del Ministero), si limitava a inserire il predetto codice e l'importo speso, senza dichiarare alcunché. In ogni caso, ai fini del decorso del termine prescrizionale, evidenziano che l'Amministrazione aveva avuto conoscenza dei fatti contestati sin dal 17.10.2018, allorché la GdF aveva trasmesso al Ministero tutti i verbali delle attività di indagine condotte nei confronti di Cartoffice. Conclusivamente, escluso l'occultamento doloso, secondo la prospettazione difensiva, l'evento dannoso si sarebbe verificato con la spendita e la validazione del buono, e poiché la citazione era stata notificata in data 10 gennaio 2023, "*qualsivoglia ipotetico diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi sino al 10 gennaio 2017 (rectius* : 2018), *si sarebbe prescritto*"(pag. 22 atto d'appello): si tratterebbe di n. 1943 buoni spesi e validati alla data del 18.11.2017 per un valore complessivo di € 647.650,29.

In subordine, gli appellanti hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 della l 20/94 per violazione degli art.li 24 e 111 della Costituzione ove fosse accolta una diversa interpretazione del termine "scoperta" del danno erariale ai fini del decorso del termine prescrizionale, difforme rispetto a quella da loro offerta.

4.5 Con il quinto motivo è stato impugnato **"*il capo della sentenza relativo al punto in "diritto" di cui al numero 5) (da 5.1 a 5.5) attinente al merito dell'azione di responsabilità amministrativa*".**

Con tale motivo di gravame gli appellanti hanno escluso, nella

fattispecie, la configurabilità degli elementi della responsabilità amministrativa, in primo luogo, nei confronti di Canitano Michele. Sul punto, richiamano la sentenza di assoluzione n. OMISSIS, emessa dalla I Sez. penale del Tribunale di Lecce in data 27.05.2021, che, ancorché non sia passata in giudicato, dimostrerebbe la totale estraneità di Canitano Michele dalla vicenda processuale.

Anche in riferimento a CANITANO Fabio, secondo l'assunto difensivo, la Procura regionale non avrebbe fornito prove concrete di responsabilità poiché gli addebiti si fonderebbero solo su dichiarazioni, non confermate, rese dai beneficiari dei bonus agli organi inquirenti.

Per scrupolo difensivo, gli appellanti osservano che la maggior parte delle operazioni ritenute irregolari sono riconducibili a due distinte "tipologie": l'emissione di buoni di credito e la vendita di strumenti informatici. Secondo l'argomentazione difensiva, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di utilizzo corretto dei buoni App18 sicché i relativi importi sono stati debitamente rimborsati alla Cartoffice.

4.6 Con il sesto motivo, infine, si impugna ***"il capo della sentenza relativo al quantum del danno contestato di cui alla parte motiva – carenza istruttoria – potere di riduzione".***

Gli appellanti, con tale ultimo motivo di gravame, hanno censurato la sentenza nella parte in cui dall'importo del danno non è stato detratto il costo del bene venduto, il margine di guadagno del negoziante e le imposte pagate sullo stesso. Ancora, sempre secondo l'assunto difensivo, non possono essere imputati a danno i *voucher* convertiti in buoni di credito e quelli relativi all'acquisto di materiale informatico

oltreché quelli per i quali non è stata fornita dalla Guardi di Finanza la prova della loro irregolarità.

Secondo la prospettazione difensiva, infine, l'erario avrebbe già recuperato gran parte delle somme contestate grazie alla redazione dei verbali di contestazione degli illeciti amministrativi emessi nei confronti dei neo-diciottenni e al conseguente pagamento delle sanzioni comminate.

4.7 Gli appellanti hanno pertanto concluso chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in via gradata, di difetto di legittimazione passiva. In ogni caso, la riforma della sentenza appellata e, conseguentemente, il rigetto della domanda attorea.

5. La Procura generale, con atto depositato in data 28 maggio 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo puntualmente a ciascun profilo di censura formulato dagli appellanti, rilevandone la infondatezza. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti alle spese del presente grado di giudizio.

6. In data 13 giugno 2025, gli appellanti hanno depositato una richiesta di rinvio della trattazione della causa rappresentando che in data 9 ottobre 2025 sarà discusso da questa Sezione d'appello il giudizio iscritto al n. 61772, caratterizzato da "*una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva*", con il giudizio in esame, con la necessità di una trattazione congiunta anche ai fini di una eventuale riunione.

La richiesta è stata respinta dal Presidente della Sezione con decreto del 16 giugno 2025.

7. All'odierna udienza, l'avv. Ancora, per gli appellanti, in via

preliminare ha insistito sulla richiesta di rinvio evidenziando che i due giudizi d'appello riguardano le due società del gruppo Canitano coinvolte nella erogazione del bonus cultura. Secondo la difesa, dunque, attengono a una ipotesi di illecito contabile sovrapponibile, seppur accertata nei confronti di due diverse società.

Inoltre, il difensore rileva che la sentenza oggi gravata, al contrario di quella appellata con il giudizio n. 61772, contiene anche caratteristiche di nullità in quanto pronunciata soltanto nei confronti delle due persone fisiche e non anche nei confronti della società Cartoffice. Secondo l'assunto difensivo, dunque, la sentenza non sarebbe neppure eseguibile.

Per il resto, ha argomentato tutte le censure opposte nell'atto di gravame, concludendo come da verbale.

L'avv. Sanzò si è soffermato sul difetto di giurisdizione e ha insistito sull'inesistenza dell'occultamento doloso.

Il P.m. si è opposto alla richiesta di rinvio evidenziando che non è configurabile una ipotesi di connessione oggettiva tra il giudizio in esame e il giudizio iscritto al n. 61772. Inoltre, oppone l'inammissibilità della richiesta di nullità della sentenza evidenziando che è stata formulata, per la prima volta in questa sede. Per il resto ha illustrato le difese esposte nelle conclusioni scritte concludendo per il rigetto dell'appello.

La causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I. ***Richiesta di rinvio.***

Deve essere rigettata la richiesta di rinvio, ribadita dalla difesa degli appellanti anche all'odierna udienza. L'istanza è stata formulata dagli appellanti in ragione di una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il giudizio in discussione all'odierna udienza e il giudizio iscritto al n. 61772 che sarà discusso il 9 ottobre 2025. Tuttavia, come rilevato anche dalla Procura generale, tra i due giudizi non vi è alcuna connessione oggettiva in quanto, seppure le fattispecie sottostanti attengano all'indebito impiego del bonus cultura, comunque si tratta di diversi punti vendita e di diverse condotte.

Per tale motivo non vi sono ragioni per rinviare il giudizio.

II. ***Difetto di giurisdizione.***

Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare e in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 101, n. 2, c.g.c., deve essere scrutinato il primo motivo di gravame opposto dagli appellanti Canitano Michele e Canitano Fabio in quanto involgente la questione pregiudiziale della giurisdizione del giudice contabile nei loro confronti.

La censura è infondata.

La vicenda è agevolmente sussumibile nell'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui deve essere acclarata la giurisdizione del giudice contabile nella materia dell'indebita erogazione di contributi pubblici nelle ipotesi in cui un soggetto privato, altrimenti *extraneus*, s'inserisce nell'ambito di una programmazione pubblicistica di spesa con il compito di concorrere alla realizzazione di una specifica finalità di interesse pubblico e, tuttavia, con la propria condotta causa uno sviamento delle somme ricevute per

tali finalità (*ex plurimis*, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n.5228).

Come già sostenuto da questa Sezione nella sentenza n.468/2022, sebbene con riferimento a una fattispecie differente rispetto a quella in esame, "*la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in senso lato e la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in merito alla illecita percezione di un contributo pubblico, risulta decisivo il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge con la contribuzione, non avendo rilevanza né la natura pubblica o privata del soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa pubblica. Il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura, dunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex plurimis*, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n.9659).

La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato.

Il quadro normativo di riferimento è inequivoco nell'inserire il bonus cultura nell'ambito del più ampio programma di spesa volto a promuovere lo sviluppo della cultura.

L'art. 1, comma 979, della l. 28.12.2015 n. 208 (Legge di bilancio 2016)

ha infatti previsto la misura agevolativa al dichiarato fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale a tutti i residenti nel territorio nazionale che avrebbero compiuto diciotto anni di età nel 2016. A tale fine, è stata assegnata a ciascun neo-diciottenne una carta elettronica dal valore nominale di 500 euro da utilizzare esclusivamente per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le successive Leggi di bilancio, poi, hanno esteso il beneficio anche per gli anni 2017 e 2018 sino alla l. 234/2021 che ha reso il beneficio una misura strutturale.

Non si tratta, dunque, di una elargizione a fondo perduto, svincolato dalla realizzazione dello specifico e concreto programma individuato dall'Amministrazione, ma di un programma pubblico all'interno del quale la Cartoffice si è inserita, in via strumentale, con il compito di concorrere alla realizzazione della specifica finalità individuata dal legislatore.

Ciò è ancora più evidente se si considera che con il D.P.C.M. n. 187/2016 sono state introdotte le norme regolamentari per disciplinare le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica. Ebbene, tra le disposizioni regolamentari, l'art. 7 prevede che le strutture e gli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la carta devono essere registrati in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma dedicata (comma 1); che ai fini dell'inserimento nell'elenco i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati dovranno presentare una

dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'art. 1, comma 979, della l 208/2015 e successive modificazioni; che l'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettare i buoni di spesa secondo le modalità stabilite nel decreto.

Non solo; lo scopo che il legislatore intende perseguire con la concessione della misura agevolativa è di tale pregnanza che all'art. 9 del D.P.C.M. sono previsti controlli e sanzioni in caso di usi difformi della carta elettronica sia a carico dei beneficiari che a carico dell'impresa o dell'esercizio commerciale ammesso.

È evidente, pertanto, che proprio la specificità e la peculiarità della fattispecie concreta, al contrario di quanto assunto dalla difesa degli appellanti, induce questo giudice a confermare la giurisdizione del giudice contabile.

Peraltro, questa Sezione, con la sentenza n. 51/2025, ha già deciso un appello avente a oggetto la medesima agevolazione in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ritenendo, evidentemente, la giurisdizione del giudice contabile.

Quanto sin qui evidenziato elide ogni rilievo alle articolazioni difensive formulate nell'atto di gravame sul punto.

Deve pertanto essere confermata la statuizione decisoria di primo grado in ordine all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

III. Nullità della sentenza

Acclarata la giurisdizione di questo giudice, deve essere scrutinata

l'eccezione di nullità della sentenza gravata in quanto emessa nei confronti delle sole persone fisiche e non anche della società. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la mancata evocazione in giudizio della Cartoffice precluderebbe all'Amministrazione di soddisfare il proprio credito escutendo in via preliminare la società.

A prescindere dalla fondatezza della richiesta, deve evidenziarsi che tale censura è stata formulata, per la prima volta, all'odierna udienza dibattimentale, sicché è inammissibile in ragione dell'art. 193 c.g.c.. Tale disposizione, infatti, in ossequio all'effetto devolutivo dell'appello, esclude che possano essere ammesse domande nuove o eccezioni (non rilevabili di ufficio) che amplino o comunque modifichino la controversia oggetto del giudizio di primo grado.

Né tale nullità è rilevabile d'ufficio, non potendosi configurare un litisconsorzio necessario tra gli odierni appellanti e la società Cartoffice.

Questa Sezione ha avuto modo di puntualizzare in una recente pronuncia (sentenza n. 119/2025) che anche nelle ipotesi di obbligazioni solidali non ricorre il litisconsorzio necessario: <<*Lo stesso legislatore civile, all'art. 1306 c.c., infatti, ha statuito che la sentenza pronunciata nei confronti di un debitore solidale non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, sicché, di regola, le obbligazioni solidali non causano un litisconsorzio necessario*>>. Non solo: <<*l'uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr Cass civ. ord. n. 4065/2024, ord. n. 348999; ord. 6727/2019; anche più risalente e consolidata: Cass. civ. 21.10.1995 n.10958, Cass. civ. 13.01.1995*

n.1078, Cass. civ. 23.04.1994 n.3900, Cass. civ. 30.05.1990 n.5082, Cass. civ. 8.05.1987 n.4276, Cass. civ. 13.06.1982 n.182), considera le obbligazioni solidali come un insieme collegato di più rapporti obbligatori che restano tra loro distinti, anche se connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale>> Nello specifico è stato puntualizzato che <<*Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale, "poiché la struttura del rapporto consente ad ogni creditore di esigere - e obbliga ciascun debitore a corrispondere - l'intero" (Cass. Sez. 3, sent. 27 giugno 2007, n. 14844, Rv. 598171-01), posto che "l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 12 febbraio 2016, n. 2854) (Cass. ord. n. 6727/2019)*>> (II App. sentenza n 119/2025).

Esclusa, dunque, la configurabilità del litisconsorzio necessario, non solo l'eccezione in esame è inammissibile in quanto proposta tardivamente e non rilevabile d'ufficio; ma, per i motivi esposti, è infondata.

IV ***Difetto di legittimazione passiva***

Con il secondo motivo d'appello la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione attinente al difetto di legittimazione passiva.

Nello specifico, oltre a lamentare un difetto di motivazione della sentenza sul punto, gli appellanti hanno ribadito che gli effettivi e unici beneficiari delle risorse pubbliche asseritamente distolte e/o indebitamente percepite sarebbero stati i neo-diciottenni che hanno generato i *voucher* e li hanno utilizzati per beni ritenuti "difformi" rispetto a quelli previsti dal D.P.C.M. 187/2016.

La censura è infondata.

In primo luogo, deve essere escluso il difetto di pronuncia sul punto. Si precisa, infatti, che il giudice di prime cure, una volta accertata la giurisdizione in capo ai convenuti in ragione del loro inserimento nel programma pubblico di spesa previsto dal legislatore, ha rigettato l'eccezione formulata dai convenuti, richiamando appunto le considerazioni già ampiamente esposte per affermare la giurisdizione (cfr. pag. 11, par. 3 della sentenza gravata).

In ogni caso, occorre sgomberare il campo da un equivoco di fondo. Vi è la legittimazione (attiva o passiva) quando il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta. La legittimazione passiva, nel nostro sistema processuale, è la titolarità della potestà di resistere in giudizio. In altri termini, la legittimazione passiva sussiste ogni qualvolta vi è coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. È evidente, pertanto, che va verificata in ragione di quanto prospettato con la domanda, e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa. La titolarità della posizione

soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, invece, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (in termini, Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2951/2016).

Ciò precisato, la Procura contabile, nell'atto di citazione in esame, ha individuato come responsabili del danno erariale i soci dell'esercizio commerciale (Cartoffice) che ha citato in giudizio; il rapporto processuale, dunque, è stato correttamente incardinato nei confronti dei soggetti che, secondo la prospettazione del requirente, sono gli autori del danno e, dunque, i responsabili dell'illecito contabile che, nel caso in esame, non sono i neo-diciottenni che beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste, i quali, invero, sebbene siano titolari del diritto di accesso al bonus, non sono stati partecipi delle condotte illecite contestate agli odierni appellanti.

Ciò posto, l'eccezione, come proposta, è infondata.

V ***Eccezione di prescrizione***

Secondo gli appellanti la sentenza di prime cure è errata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione avendo ravvisato nella specie un'ipotesi di occultamento doloso del danno, poiché i convenuti hanno prodotto al MiC dichiarazioni mendaci per ottenere i benefici economici di cui si discute, sicché il *dies a quo* della prescrizione inizia a decorrere dal momento della scoperta del danno.

Secondo l'assunto difensivo, invece, da parte degli odierni appellanti non vi sarebbe stata alcuna dichiarazione mendace, poiché l'esercente, al momento dell'acquisto e dell'accettazione del *voucher,*

non era tenuto a indicare il bene venduto ma solo il codice identificativo del buono e l'importo speso; sicché l'acquisto non era accompagnato da condotte di occultamento doloso del danno. Gli appellanti, infatti, affermano che "*l'indicazione in fattura dell'esatto codice del buono accettato ... non può, nella maniera più assoluta, essere considerato un'attestazione implicita di qualcosa che non è stato per nulla esplicitato, né tale adempimento può assumere valenza di una dichiarazione "non veritiera" in mancanza assoluta di qualsivoglia dichiarazione riferita alla tipologia dei beni venduti*". Ciò considerato, poiché la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della citazione, avvenuta il 10 gennaio 2023, il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi sino al 10 gennaio 2017 (*rectius* 2018) sarebbe prescritto. Si tratterebbe di n. 1943 buoni spesi, per un valore complessivo di € 647.650,29.

La censura non è fondata.

Si premette che nelle ipotesi di illecita percezione di contributi pubblici realizzata per il tramite in una condotta truffaldina e ingannatrice, come quella all'esame, la sussistenza dell'occultamento doloso del danno è da considerare *in re ipsa*; in presenza di una tale modalità, dunque, l'esordio del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della l. 20/1994, coincide con il momento della scoperta dell'illecito. Ciò, peraltro, si pone in linea con la statuizione codicistica di cui all'art. 2935 c.c. ove è stabilito che *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*. È evidente che la norma ha riguardo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto,

rimanendo del tutto irrilevante, ai fini del decorso del termine prescrizionale, la eventuale impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.

Ciò precisato in termini generali, è indubbio che nella fattispecie all'esame, la condotta foriera del danno erariale presenti una connotazione ingannatrice e fraudolenta.

Si consideri, infatti, che la Cartoffice è stata inserita, a cura del MIC, nell'apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata all'utilizzo della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma 979 della l. 208/2015; a tal fine ha presentato una dichiarazione nella quale attestava "*che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni*" (art. 7 DPCM 187/2016).

Ciò nonostante, negli anni in contestazione, la Cartoffice ha presentato fatture elettroniche al fine di ottenere il rimborso di circa 3013 buoni di spesa "18App" sebbene avesse venduto, come sarà meglio specificato nel prosieguo, articoli tecnologici, elettrodomestici o, comunque, articoli diversi da quelli previsti dall'art. 1 innanzi richiamato.

Tale condotta, tuttavia, è stata disvelata solo a seguito delle complesse indagini svolte dalla guardia di Finanza, che ponendo a confronto la documentazione contabile ed extracontabile sequestrata presso la Cartoffice, ha potuto scoprire l'illecito posto in essere dagli appellanti ai danni del MIC.

Peraltro, proprio per tale vicenda è stata intrapresa l'azione penale nei

confronti di Canitano Michele, legale rappresentante della società *Cartoffice di Canitano Michele e Fabio s.n.c*. per il reato di truffa continuata; il procedimento, tuttavia, è ancora pendente seppure il primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione del Canitano Michele per non aver commesso il fatto, impugnata in appello dal P.M..

Ebbene, è indubbio che, nella fattispecie, l'esordio della prescrizione debba essere posticipato al momento in cui l'Amministrazione danneggiata, a seguito di complessa e apposita attività investigativa, ha acquisito una conoscenza effettiva della fattispecie dannosa, e quindi sia della condotta illecita che del danno derivatone. Ciò è avvenuto con la trasmissione alla Procura contabile pugliese della *notitia damni*, in data 10 maggio 2022. Poiché gli inviti a dedurre, dotati di efficacia interruttiva, sono stati notificati a entrambi i convenuti in data 18 novembre 2022, correttamente l'eccezione di prescrizione è stata respinta dal giudice di prime cure. Tale conclusione, peraltro, non è revocata in dubbio neanche dalla precisazione opposta dagli appellanti secondo cui il MIC avrebbe avuto conoscenza del danno già in data 17.10.2018, allorché con la nota n. 135658 la Guardia di Finanza aveva trasmesso al Ministero tutti i verbali delle attività di indagine svolte nei confronti della Cartoffice. Ebbene, pur volendo ritenere tale data (17.10.2018) come *dies a quo* del termine prescrizionale, comunque l'azione erariale è stata esercitata tempestivamente, con la notifica degli inviti a dedurre e dell'atto di citazione entro il quinquennio.

Sempre con riferimento all'eccezione di prescrizione, gli appellanti hanno sollevato in subordine questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l. 20/1994, nell'ipotesi in cui il giudice "*ritiene che l'azione di responsabilità sia legata alla notizia di reato, poiché così facendo la norma sulla prescrizione resterebbe priva di senso, potendo essere avviata dopo anni dal suo effettivo verificarsi. Se in conclusione fosse ritenuto possibile far decorrere il termine per la maturazione della prescrizione non da un giorno esatto, e facilmente ed obiettivamente riscontrabile, nel quale l'evento poteva essere scoperto, ma da quando l'organo inquirente ne ha avuto conoscenza, verrebbe frustrato l'istituto stesso della prescrizione, che è preordinato a conferire certezza alle situazioni giuridiche che si protraggono nel tempo. Così ragionando, la prescrizione potrebbe non trovare mai applicazione, dal momento che, anche a distanza di decenni, la circostanza, sia pur conosciuta da tempo, potrebbe essere comunicata al soggetto che dispone dell'azione di responsabilità: tale azione, in definitiva, potrebbe essere di fatto esercitata senza limiti di tempo. Quindi l'azione di responsabilità, nella pratica sarebbe imprescrittibile. Se l'adita Corte ritenga che al termine "scoperta" contenuto nella normativa in esame non debba essere attribuito il significato, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, di "scopribile", secondo criteri di ordinaria diligenza ovvero "scoperta" da altri organi dello Stato ovvero dall'ordinamento a ciò preposti, si solleva questione di legittimità costituzionale"* (pag. 24 dell'atto di appello).

Secondo l'assunto difensivo tale interpretazione della norma si

porrebbe in contrasto con l'art. 24 e 111 della Costituzione.

Posto che la questione - come rilevato dal Procuratore generale - per come prospettata riguarda non la norma in sé ma una interpretazione della stessa, va comunque osservato che essa appare manifestamente infondata. Secondo giurisprudenza pacifica (cfr. per tutte Sez. II app. n. 40 del 2023) *"la collocazione del momento iniziale della prescrizione erariale alla data di conclusione delle indagini in sede penale, infatti, può operare solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede (rinvio a giudizio o archiviazione), l'Amministrazione danneggiata o la Procura contabile non dispongano di elementi di conoscenza (né, per i più limitati poteri d'indagine, siano nella condizione di poterli autonomamente acquisire), sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l'azione di responsabilità. In altri termini, solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano immediatamente percepibili nel loro concreto divenire, ma necessitino, per la loro nebulosità, obiettiva enigmaticità o in conseguenza dell'occultamento doloso (come, ad esempio, nel caso della truffa), di mirate indagini da parte della Procura della Repubblica, può farsi coincidere l'inizio del decorso prescrizionale con il rinvio a giudizio in sede penale (o con iniziative comunque ultimative della fase di indagine). Laddove, invece, gli elementi di cui l'ente dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un vulnus alla sua integrità patrimoniale prima che il quadro penale sia definito, le indagini ai fini dell'accertamento del*

reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale e alla individuazione del momento in cui può ravvisarsene l'esordio. Se il dato di cui si dispone consente di acquisire, anche previo esercizio delle facoltà di controllo, elementi di conoscenza di eventuali ipotesi di responsabilità, deve conseguentemente ritenersi che - ferma restando la potestà della Procura contabile di compiere attività istruttorie ai sensi degli artt. 55 e ss. c.g.c. per aumentare il dettaglio della conoscenza su specifici aspetti – siano senz'altro ricorrenti le condizioni perché possa esercitarsi il diritto al risarcimento erariale ex art. 2035 c.c. e, con esso, far decorrere la prescrizione quinquennale".

Aggiungasi che, nel caso di specie, è stato condivisibilmente dimostrato che l'azione erariale è stata tempestiva anche facendo decorrere il *dies a quo* della prescrizione dalla data (17 ottobre 2018) in cui l'Amministrazione danneggiata è venuta a conoscenza degli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della Cartoffice.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, anche la censura formulata dagli appellanti in ordine alla prescrizione dell'azione erariale è infondata.

VI ***Insussistenza del dolo.***

Gli appellanti hanno escluso che nella fattispecie possa configurarsi l'elemento soggettivo del dolo. Nello specifico, hanno eccepito che l'elenco dei beni acquistabili con il *bonus* cultura di cui al DPCM n. 187/2015 non rappresenta un numero chiuso, sicché anche i notebook, i pc o i tablet rientravano perfettamente nello scopo dell'iniziativa promossa dallo Stato, che era ed è quella di "*promuovere la cultura e*

di permettere a chi compie 18 anni nel 2016 di ottenere € 500 da spendere in strumenti idonei ad accrescere il loro bagaglio culturale".

Sul punto hanno anche richiamato le motivazioni formulate dal Giudice di Pace e dal Prefetto di Lecce a sostegno dell'annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei neo-diciottenni, in ragione *della farraginosità* della *legge* che avrebbe influito sulla mancata corretta interpretazione delle relative norme, con conseguente carenza dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 3 della legge 689/81.

La censura è infondata.

L'art. 5 del DPCM 187/2016 non rimette al titolare dell'esercizio commerciale la possibilità di valutare l'idoneità dei beni acquistabili con il bonus cultura per il raggiungimento dello scopo pubblico; ma individua in maniera specifica, e quindi tassativa, la tipologia di beni acquistabili. Dunque, non è invocabile alcuna difficoltà interpretativa.

La pretestuosità dell'argomentazione, peraltro, è evidente ove si consideri che tra i beni concretamente venduti dalla Cartoffice con i buoni *18 App* vi sono elettrodomestici quali piadinerie, ferri da stiro, friggitrici, trita-ghiaccio, bistecchiere, asciugacapelli, lavatrici, piastre per capelli ecc., oltre che zaini, borse, portachiavi, portafogli ecc. stereo, consolle, televisori, casse acustiche ecc.

Dunque, come evidenziato anche dalla Procura generale, quella realizzata dagli odierni appellanti "*è una sistematica gestione fraudolenta del bonus, tesa ad aumentare i profitti del venditore*", posto che parte del vantaggio riguarda anche i venditori dei beni e servizi

culturali, che per la loro attività di distribuzione ricevono un compenso incorporato nel prezzo del prodotto che vendono.

Non solo; anche l'entità delle somme rimborsate è un indizio inequivoco che non si è trattato di un errore interpretativo della disposizione normativa, peraltro chiarissima. Si consideri che il fatturato relativo all'irregolare impiego dei buoni cultura per gli anni 2017-2018 è pari a €. 998.360,30.

Altro indizio concordante è il numero delle fatture elettroniche emesse per il rimborso di buoni regolari negli anni 2017-2018, pari a 272, rispetto alle fatture relative ai buoni irregolari, pari a 3.013.

Ebbene, alla luce di quanto innanzi evidenziato, non è revocabile in dubbio che la condotta foriera del danno sia stata posta in essere con l'evidente consapevolezza di sviare le finalità pubbliche sottese all'iniziativa ministeriale.

Ciò posto, nessun rilievo esimente possono assumere le motivazioni del Giudice di pace o del Prefetto innanzi richiamate. Inoltre, si precisa che le sanzioni erano rivolte ai neo-diciottenni e non agli esercenti che avevano chiesto e ottenuto di essere inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati ad accettare i buoni di spesa secondo le modalità stabilite nel decreto; tali soggetti erano tenuti a garantire il regolare impiego dei voucher e quindi a conoscere bene la normativa.

VII ***Sulla responsabilità degli appellanti***

Con il quinto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità nei loro confronti.

Con specifico riferimento a Canitano Michele, la difesa ha escluso che agli atti vi sia alcun elemento probatorio circa il suo coinvolgimento nella vicenda; al contrario, ha richiamato la sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Lecce, che seppure non sia ancora passata in giudicato, con argomentazioni esaustive e puntuali ha escluso ogni responsabilità penale del rappresentante legale della società *Cartoffice.*

Sempre secondo la prospettazione difensiva, anche le accuse rivolte al Canitano Fabio si fonderebbero sostanzialmente su generiche e stereotipate dichiarazioni che i beneficiari dei bonus hanno reso all'organo inquirente.

Il motivo è infondato.

Riguardo alla posizione di Canitano Michele, il giudice di prime cure, con argomentazione pienamente condivisa, ha evidenziato i motivi per i quali la sentenza di assoluzione emessa dal giudice penale, oltreché non avere efficacia nel presente giudizio, comunque non è idonea a provare l'estraneità di questi ai fatti per cui è causa.

In primo luogo, si ribadisce che la sentenza n. OMISSIS con la quale il Tribunale di Lecce ha assolto il Canitano Michele per non aver commesso il fatto (per essersi il fratello Fabio assunta la paternità dell'iniziativa illecita) è stata appellata dal Pubblico ministero, sicché, non trattandosi di sentenza irrevocabile, neanche in astratto può ipotizzarsi, nella fattispecie, l'applicabilità dell'art. 652 c.p.p.

Ciò precisato, in ragione del principio di autonomia del processo contabile rispetto al processo penale, correttamente e

condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto di valutare diversamente la dichiarazione resa dal Canitano Fabio in sede di dibattimento penale e quindi di giungere a diverse conclusioni in ordine alla responsabilità di Canitano Michele.

Si precisa che il Tribunale penale ha assolto il Canitano Michele per il solo fatto che il fratello Fabio si era assunto la totale paternità dell'iniziativa incriminata e della sua esecuzione *"proclamandosi espressamente quale unico addetto alle vendite e alla procedura di rimborso in questione all'insaputa del fratello Michele…addetto a tutt'altro all'interno del loro esercizio commerciale*". Nessun altro motivo ha determinato il giudice penale a escludere la responsabilità dell'imputato.

Ebbene, anche questo giudice d'appello è dell'idea che il Canitano Fabio abbia inteso, in sede penale, scagionare il fratello Michele, unico imputato.

In ogni caso, trattandosi di una società di persona (snc) a conduzione esclusivamente familiare, non è seriamente ipotizzabile che uno dei due soci, peraltro il rappresentante legale, non fosse partecipe di un ordito criminoso così eclatante da generare alla società un incremento del fatturato di quasi un milione di euro in due anni.

Deve pertanto essere confermata la sentenza gravata nella parte in cui è stato accertato il coinvolgimento anche di Canitano Michele nello sviamento delle finalità pubbliche sottese all'iniziativa ministeriale.

Ciò precisato, gli atti di causa, e nello specifico le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, compendiate nella comunicazione "Notitia damni"

trasmessa alla Procura regionale in data 12.5.2022, confermano la correttezza della statuizione gravata in ordine alla sussistenza nella fattispecie di tutte le componenti strutturali dell'illecito contabile.

La copiosa documentazione sequestrata dalla GdF presso la sede della Cartoffice, infatti, è inequivoca nel provare che gli odierni appellanti, pur consapevoli di poter cedere ai titolari della Carta elettronica di cui all'art. 1, comma 979 della l. 208/2015, solo i beni di cui al DPCM 187/2016, presentavano al Ministero della Cultura fatture elettroniche al fine di ottenere il rimborso dei crediti relativi alla cessione dei buoni *18APP*, benché i beni venduti fossero diversi rispetto a quelli esplicitamente previsti dall'art. 5, comma 2 e 2bis del DPCM n. 187/2016 (*biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; a) musica registrata; b) corsi di musica; c) corsi di teatro; d) corsi di lingua straniera*).

Nonostante, dunque, si fossero obbligati, attraverso la dichiarazione resa al MIC, ai sensi dell'art. 7 del DPCM, di usare i buoni di spesa solo per gli acquisti consentiti, negli anni 2017 e 2018 ricevevano n. 3013 buoni spesa, di cui 2351 nel 2017 e 482 nel 2018, per un valore complessivo di € 998.630,30, cedendo agli utilizzatori dei voucher *18App* cellulari, computer, notebook, tablet, auricolari, console, giochi, elettrodomestici, ecc.

A tali conclusioni gli inquirenti sono giunti effettuando un controllo incrociato tra i files contenenti gli elenchi dei voucher utilizzati, reperiti

sul computer in uso presso la società e la documentazione extracontabile contenuta nei 3525 fascicoli riconducibili ad altrettanti buoni attivati tra il 2016 e il 2018; e non, come sostenuto dagli appellanti, attraverso generiche e stereotipate dichiarazioni dei beneficiari dei voucher.

Tali operazioni sono state puntualmente riportate negli elenchi allegati, ove, accanto ai dati reperiti sui files dei computer aziendali, sono state inserite le notizie ricavate dalla documentazione extracontabile.

Come emerge dall'elenco, a fronte dei bonus cultura è emersa la vendita di una vastissima tipologia di articoli tecnologici, di elettrodomestici e altri acquisti di vario genere, come già innanzi specificato (cfr. pag. 26).

Non solo; in alcuni casi l'uso del bonus cultura è stato impiegato per acquistare dei veri e propri crediti emessi da Cartoffice.

Sempre dagli atti risulta che l'acquisto dei buoni/crediti Cartoffice avveniva attraverso due diverse modalità: in alcuni casi, la Cartoffice emetteva un buono per l'intero importo del voucher in modo che il titolare del bonus lo utilizzasse successivamente; il *buono* presentava la seguente dicitura *"buono da conservare su merce per l'acquisto, in futuro, di beni in vendita presso 110,00*". In altri casi, la Cartoffice emetteva un *buono* per l'importo del voucher non utilizzato; in questo ultima ipotesi nel buono c'era scritto "*emesso buono di €… per differenza".*

Dalla notizia di reato emerge altresì che, a volte, il buono veniva anche trasferito ad altro soggetto in violazione delle disposizioni normative.

Non può dubitarsi, dunque, che il sistema dolosamente architettato dagli odierni appellati abbia precluso il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla spesa pubblica, causando il danno corrispondente alla somma di €.998.630,30.

Invero, gli appellanti censurano la sentenza pugliese eccependo che l'emissione di buoni di credito da parte della Cartoffice a fronte dell'accettazione del bonus 18 App. non fosse vietata da alcuna norma giuridica e che, al contrario, fosse coerente con una prassi consolidata tra i commercianti, anche tra i colossi del commercio quali Amazon e Mondadori. Sempre secondo la prospettazione difensiva, anche la risposta ad alcune FAQ confermerebbe l'assoluta facoltà e libertà dell'esercente di regolare in autonomia il rapporto con il cliente.

Anche tale assunto difensivo è del tutto infondato.

Si ribadisce che le modalità di uso del bonus cultura erano tassativamente previste nel DPCM 187/2016; sicché, non solo la tipologia del bene acquistabile con il voucher è determinata (e tra le tipologie non è prevista la conversione in titoli di credito) ma anche il tempo entro cui usarlo è limitato all'anno di riferimento. Ne consegue che, come precisato nelle FAQ richiamate dagli appellanti, solo nel caso di reso di un bene acquistato è possibile emettere un buono di uguale valore.

Peraltro, anche il richiamo a una prassi illecita non ha alcun valore esimente della responsabilità in capo agli odierni appellanti in quanto non trasforma in lecito un comportamento illecito e non incide neanche sull'elemento soggettivo.

Correttamente, dunque, i voucher utilizzati per ottenere i buoni di credito della Cartoffice sono stati considerati per intero danno erariale, a prescindere dai beni in concreto successivamente acquistati dal privato.

Infine, gli appellanti hanno osservato che l'iniziativa *de qua*, introdotta con decorrenza dall'anno 2016 e prorogata di anno in anno sino a tutt'oggi, non ha riscosso il successo tra i neo maggiorenni "*poiché l'elencazione dei beni ammessi dalla normativa di settore non risponde alla tipologia dei beni effettivamente in uso tra i ragazzi e usualmente impiegati come "strumenti culturali"; è indiscutibile che gli strumenti tecnologici costituiscano oggi il principale strumento di trasmissione del sapere, delle informazioni e della cultura tra i giovani, nonché un supporto hardware indispensabile per la consultazione di libri o di altri documenti/audio/video in formato digitale"* (pag.29 atto d'appello).

Anche tale argomentazione difensiva non è meritevole di accoglimento, restando l'iniziativa legislativa ancorata alla concessione dei bonus per l'acquisto di beni (libri o biglietti per manifestazioni teatrali ecc.) che, invece, sono stati ritenuti dal legislatore strumenti idonei per lo sviluppo della cultura e per la conoscenza del patrimonio culturale.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve essere confermata la statuizione di responsabilità del giudice di primo grado in ordine alla responsabilità amministrativa dei fratelli Canitano.

VIII ***Rideterminazione del danno – potere riduttivo.***

Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza di

primo grado nella parte in cui ha quantificato il danno risarcibile in € 998.630,30, prospettando diverse argomentazioni.

VIII.1 In primo luogo hanno ribadito di non essere i beneficiari del contributo poiché gli unici ad aver usufruito dell'aiuto economico sono i titolari della *Carta elettronica*.

Ebbene, come innanzi evidenziato, gli odierni appellanti con la loro condotta hanno vanificato lo scopo del finanziamento, sicché la responsabilità deve essere acclarata nei loro confronti, a prescindere da chi sia stato l'effettivo beneficiario dell'agevolazione.

In ogni caso, non è revocabile in dubbio che anche gli odierni appellanti hanno tratto evidenti vantaggi della loro condotta illecita. Si consideri che il fatturato della società dal 2016 al 2017 è sostanzialmente raddoppiato (da € 914.116,00 ad € 1.793.142,00).

VIII.2 Ancora, gli appellanti hanno eccepito che la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che l'importo chiesto a titolo di risarcimento è comprensivo del costo del bene venduto, del margine di guadagno del negoziante e delle relative imposte. Secondo l'assunto difensivo, infatti, "*una corretta quantificazione del presunto danno erariale non può che essere effettuata al netto di tali voci economiche che, peraltro, sono già state sborsate dalla Cartoffice".*

Anche tale prospettazione è priva di pregio.

Le somme pagate dal MIC per rimborsare le fatture elettroniche emesse dalla Cartoffice sono nella loro interezza prive di giustificazione causale. Conseguentemente, tutto il rimborso ottenuto

costituisce danno per l'Amministrazione erogante, in quanto si tratta di fondi distratti dalla finalità pubblica. Il danno, dunque, deve essere risarcito dagli autori dell'illecito nella sua interezza.

VIII.3 Per lo stesso motivo non è condivisa l'ulteriore argomentazione difensiva secondo cui l'indebita percezione di denaro pubblico avrebbe dovuto essere limitata, al più, agli utili conseguiti in conseguenza del maggiore guadagno generato dalla partecipazione all'iniziativa de qua.

VIII.4 Infondata è anche la richiesta relativa alla riduzione, nell'ambito del *quantum debeatur,* della somma corrispondente all'emissione dei buoni di credito Cartoffice o alla vendita dei tablet, computer e notebook. Sul punto, in ragione del principio della sinteticità degli atti di cui all'art. 5, comma 2 del c.g.c., si rimanda a quanto già innanzi considerato (cfr. par. VIII.2).

VIII.5 Inoltre, secondo l'assunto difensivo, andavano decurtati dal danno anche gli importi per i quali la Gdf non avrebbe assolto all'onere della prova.

Anche detto assunto è infondato.

La Gdf ha svolto una indagine accurata e puntuale anche in ordine alla quantificazione del danno, i cui esiti sono riassunti alle pagine 13 e seguenti della CNR del 11 settembre 2018.

Ebbene, dalla documentazione allegata emerge che, con riferimento ai buoni utilizzati per acquisti misti (cioè in parte libri e in parte merce non consentita), gli inquirenti hanno riportato come danno solo l'importo relativo ai beni non consentiti; che, per alcune situazioni residuali, (180 in tutto), poiché si trattava di pratiche formate dai soli buoni e quindi

prive di distinte di vendita o di documenti descrittivi del bene acquistato, gli inquirenti hanno provveduto ad approfondire la situazione escutendo a SIT ex art. 351 c.p.p. alcuni soggetti utilizzatori dei buoni di spesa. Le dichiarazioni, peraltro riportate agli atti, hanno confermato l'illecito.

Riguardo poi alla sig.ra OMISSIS, indicata dagli appellanti quale situazione paradigmatica di non corretta quantificazione del danno (cfr. pag. 34 dell'atto di appello), si evidenzia che, al contrario di quanto affermato nell'atto di gravame, la somma spesa è stata giustamente considerata danno erariale in quanto la suddetta ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato un credito Cartoffice di € 500,00. Dunque, anche in questo caso il bonus è stato utilizzato per l'acquisto di un titolo di credito in spregio al DPCM 187/2016.

VIII.6 Infine, con l'ultima argomentazione difensiva, gli appellanti hanno opposto che l'erario avrebbe già recuperato parte dell'indebito in quanto sono stati elevati 2.559 verbali di contestazione nei confronti di altrettanti soggetti (neo-diciottenni), per aver indebitamente usufruito del bonus e che, a fronte di €. 998.630,30, sono stati pagati verbali per complessivi € 927.764,65.

Anche tale prospettazione difensiva non è fondata.

Vi è una distinzione funzionale da sempre riconosciuta tra la sanzione amministrativa e la responsabilità per danno erariale. La prima, avente natura prettamente punitiva e afflittiva, ha lo scopo di reprimere una condotta illecita e di prevenire future violazioni di legge; la seconda evidentemente ha una funzione risarcitoria e ripristinatoria dell'erario.

Ciò considerato, l'azione di risarcimento del danno e il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa coesistono in piena autonomia anche rispetto al medesimo illecito. Peraltro, nella fattispecie non vi è alcuna identità soggettiva tra i destinatari della pretesa creditoria azionata dalla Procura contabile (che sono gli autori dell'illecito contabile) e i destinatari delle sanzioni amministrative, sicché gli odierni appellanti non stanno subendo una duplicazione della risposta statale al presunto illecito.

VIII.7 Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione dell'addebito in quanto la condotta posta in essere dagli appellanti è connotata dal dolo.

IX. Conclusivamente, non vi sono ragioni per discostarsi dalla quantificazione del danno operata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio rigetta l'appello promosso dai sig.ri Canitano Michele e Canitano Fabio con conseguente integrale conferma della sentenza n. 99/2024.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico degli odierni appellanti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dai sig. Canitano Michele e Canitano Fabio avverso la sentenza n. 99/2024.

Le spese di giudizio, che si liquidano in €. 240,00

(DUECENTOQUARANTA/00), sono poste a carico degli appellanti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'Estensore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Rita Loreto)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28 OTTOBRE 2025

Per il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco